

## CONTROLLO

## ***Nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale: la vigilanza nelle imprese appartenenti a gruppi societari***

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

OneDay Master

### **Verifica di bilancio del Collegio sindacale**

Scopri di più

Nel set delle **Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate**, pubblicate nella versione aggiornata dal CNDCEC nel dicembre 2024, e **in vigore dall'1.1.2025**, sono presenti, in particolare, **due Norme relative al ruolo del sindaco in imprese appartenenti a gruppi societari**; si tratta della:

- **Norma 5.6**, relativa alla vigilanza del Collegio sindacale nel **gruppo di imprese**, la quale, come espressamente indicato anche nella Prefazione dello stesso documento, risponde alla crescente esigenza di soffermarsi in modo specifico sulle **dinamiche del gruppo di imprese** e sulla **collaborazione e integrazione** tra le stesse; e della
- **Norma 5.7**, relativa alla dinamica del **rapporto con gli organi di controllo** delle società controllate da quella presso cui svolge le proprie funzioni **il Collegio sindacale**. In primo luogo, la Norma 5.6 sottolinea la necessità che **l'organo di controllo appuri se**, al di là degli aspetti formali, **sussista**, in concreto, l'esercizio di una attività di **direzione e coordinamento** in quanto, in caso affermativo, il Collegio sindacale sarà chiamato a **verificare inter alia**:
  1. il corretto **adempimento degli obblighi pubblicitari** prescritti dalla normativa civilistica, sia presso i competenti registri delle imprese, come pure negli atti e nella corrispondenza delle imprese;
  2. la **rispondenza ai principi di corretta amministrazione** delle decisioni assunte dagli amministratori della controllante, con particolare riguardo a **possibili danni** che potrebbero essere procurati a carico delle società controllate;
  3. presso le **imprese controllate**, una particolare attenzione sarà riferita alle **decisioni assunte dagli amministratori** quando queste sono **influenzate da un interesse di gruppo**.

A quest'ultimo riguardo, le **direttive impartite dal management** della controllante all'organo di amministrazione della controllata potrebbero essere tali da determinare **riflessi negativi o pregiudizievoli** rispetto agli interessi individuali della società, se considerata come singola

entità legale; in questa circostanza, il Collegio sindacale della controllata dovrà **porre la sua attenzione** sul fatto che tali decisioni siano **adeguatamente motivate** e che nei **relativi verbali siano indicati**, sotto la **responsabilità degli amministratori** della società stessa, gli **attesi vantaggi compensativi**.

Nel novero delle possibili **relazioni infragruppo**, la Norma 5.6 pone particolare enfasi al **comparto finanziario**, e quindi alle operazioni di **finanziamento** e alla concessione di **garanzie**, rispetto alle quali sarà onere dell'organo di amministrazione compiere tutte le **opportune valutazioni** circa il fatto che tali operazioni possano o meno essere giustificate in ragione degli **interessi del gruppo**, e dei **ragionevoli vantaggi compensativi** fruibili dalla controllata. La Norma riporta, a titolo esemplificativo, il caso della **apparente diseconomicità** di un atto, quando **isolatamente considerato**, ma che trova la sua giustificazione nel quadro dei **più ampi benefici**, diretti e/o indiretti, rivenienti **dall'appartenenza stessa al gruppo**.

In questo contesto, è importante sottolineare come la Norma in commento chiarisca che il **Collegio sindacale non ha comunque titolo per entrare nel merito** delle singole deliberazioni, dovendo invece verificare che le decisioni dell'organo gestorio siano **“opportunamente motivate e conformi al principio di corretta gestione”**, dando infine **menzione di tali operazioni nella relazione** da predisporre ai sensi dell'[articolo 2428, cod. civ.](#)

La successiva **Norma 5.7** si riferisce alla **vigilanza del Collegio sindacale** sull'attività della società svolta per tramite delle **imprese dalla stessa controllate**, la quale si espleta attraverso **l'assunzione** e lo **scambio di informazioni** con gli **organi di amministrazione e di controllo** di tali imprese.

In particolare, il **Collegio sindacale della controllante** potrà:

- fare richiesta agli amministratori della società di **informazioni relative alle controllate**, anche in relazione a uno o a taluni **specifici affari**;
- **scambiare informazioni** con gli **organi di amministrazione** e gli **organi di controllo delle controllate**, attraverso le modalità e le forme che potranno essere ritenute più adeguate al caso specifico.

La Norma 5.7 individua alcune **informazioni rilevanti**, quali quelle relative:

1. al funzionamento dei **sistemi di amministrazione** e controllo;
2. **all'andamento della gestione**;
3. alle eventuali **irregolarità riscontrate** nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Si collega al tema qui rappresentato, quanto forma oggetto della **Norma 3.9** relativa alla **vigilanza del Collegio sindacale in ordine al bilancio consolidato**; viene precisato che il Collegio sindacale **non ha alcun obbligo di predisporre una relazione sul bilancio consolidato** e né di **esprimere giudizi sullo stesso** che, peraltro, **non è neppure oggetto di approvazione** da parte dei soci.



L'organo di controllo potrà, quindi, riassumere in un **apposito paragrafo della propria relazione** destinata all'assemblea dei soci chiamata alla approvazione del bilancio d'esercizio, gli esiti della attività di vigilanza riferita in generale ai canoni di **corretta amministrazione**, come sopra esposti e trattati nelle Norme di comportamento precedentemente affrontate.

Occorre, infine, ricordare, che il CNDCEC, nel giugno 2024, ha reso disponibile un **modello di relazione del Collegio sindacale non incaricato della revisione legale** riferito al caso specifico dell'organo di controllo di **società capogruppo**.